Allegato B alla Delibera 209/25/CONS

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE

Capo I
Principi generali

Art.1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "Legge sul diritto d'autore": la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

b-*bis*) "Legge antipirateria": la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*";

c) "Testo unico": il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi" di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

d) "Codice": il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

e) "Decreto": il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*";

e-*bis*) "Regolamento sui servizi digitali (DSA)": il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;

f) "prestatore di servizi": il prestatore di servizi intermediari della società dell'informazione, di cui all'art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali, che svolge attività di *mere conduit, di caching* o di *hosting*, soggetto al regime di responsabilità, rispettivamente, di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento sui servizi digitali, i prestatori di servizi di cui all'art. 2 della Legge antipirateria, nonché i fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 195-*bis,* comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione;

f-*bis*) "gestore del motore di ricerca": il prestatore di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 3, lett. j), del Regolamento sui servizi digitali, fornitore di un servizio intermediario che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

g) "gestore del sito *internet*": il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui all'art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali e soggetto al regime di responsabilità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento sui servizi digitali, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;

h) "gestore della pagina *internet*": il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui all'art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali e soggetto al regime di responsabilità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento sui servizi digitali, che, nell'ambito di un sito *internet*, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;

i) "prestatori di servizi di pagamento": i soggetti che svolgono i servizi di cui all'art. 1, comma 1, *lett. b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

l) "reti di comunicazione elettronica": le reti come definite dall'art. 2, comma 1, *lett. vv)*, del Codice;

m) "servizio di media audiovisivo": il servizio come definito dall'art. 3, comma 1, *lett. a)*, del Testo unico;

n) “servizio di media radiofonico”: il servizio come definito dall’art. 3, comma 1, *lett. a)*, del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’art. 3, comma 2, del medesimo Testo unico;

o) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi come definito dall’art. 3, comma 1, *lett. d)*, del Testo unico;

p) “opera digitale”: un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica;

p-*bis*) “contenuto audiovisivo trasmesso in diretta”: contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta, o altre opere dell’ingegno assimilabili, opere digitali di carattere sonoro assimilabili, eventi sportivi e eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del Testo unico;

q) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’art. 3, comma 1, *lett. g)*, del Testo unico;

r) “palinsesto”: l’insieme di una pluralità di programmi come definito dall’art. 3, comma 1, *lett. n)*, del Testo unico;

s) “catalogo”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;

t) “titolare o licenziatario del diritto”: ogni soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale di cui alla *lett. p)*;

u) “soggetto legittimato”: titolare o licenziatario del diritto di cui alla *lett. t)* nonché, qualora abbiano ricevuto mandato dal titolare o dal licenziatario, associazioni di categoria oppure organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, come rispettivamente definiti all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

v) “*link*”: collegamento ipertestuale all’opera digitale di cui alla *lett. p)*;

z) “*torrent*”: codice alfanumerico di collegamento attraverso il quale gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali di cui alla lettera *p)*;

aa) “*uploader*”: ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi *link* o *torrent* ovvero altre forme di collegamento;

bb) "*downloading*": trasferimento di opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso attraverso reti di comunicazione elettronica;

cc) "*streaming*": flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni attraverso reti di comunicazione elettronica e riprodotti in tempo reale sul terminale dell'utente;

dd) "procedure di *notice and take down*": procedure finalizzate alla rimozione di contenuti illeciti dalle reti di comunicazione elettronica;

ee) "*server*": sistema di elaborazione connesso alla rete che ospita risorse direttamente fruibili da altri elaboratori che ne facciano richiesta;

ff) "rimozione selettiva": eliminazione dalla pagina *internet* delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento alle stesse mediante *link* o *torrent* o in altre forme;

gg) "disabilitazione dell'accesso": disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ovvero al sito *internet* univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati;

hh) "Comitato": il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali di cui al Capo II;

ii) "Tavolo tecnico": il tavolo tecnico istituito a norma dell'articolo 6, comma 2, della Legge antipirateria;

ll) "Piattaforma Piracy Shield": piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato i cui requisiti tecnici e operativi sono individuati nell'ambito del tavolo tecnico;

mm) "Direzione" e "Direttore": la direzione competente dell'Autorità e il Direttore della predetta direzione;

nn) "organo collegiale": la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità, la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'art. 11, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248, esercita le funzioni di vigilanza e accertamento di cui all'art. 182-*bis* della Legge sul diritto d'autore;

oo) "Regolamento sanzioni": il regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS.

Art. 2
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il regolamento mira a promuovere lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e l'educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all'accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore. In particolare, l'Autorità tutela i diritti di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Autorità valuta altresì il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatori.

3. Il presente regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità *downloading* o *streaming*, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica, fatti salvi i servizi offerti da fornitori che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di cui all'articolo 195-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora consentano un atto di comunicazione al pubblico.

4. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica l'attuazione dei provvedimenti di cui ai Capi III e IV.

Capo II
Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali

Art. 3
Principi generali

1. L'Autorità promuove l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali, con particolare riferimento ai più giovani.

2. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere digitali, incoraggiando lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la

conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.

3. L'Autorità promuove l'elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali, per favorirne la cooperazione ai fini della tutela del diritto d'autore.

Art. 4

Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali

1. È istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità o da un suo delegato ed è composto dai seguenti soggetti che partecipano alle riunioni senza oneri a carico dell'Autorità:

a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle seguenti categorie: consumatori, autori, artisti e interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 3, lett. *g)*, del Regolamento sui servizi digitali;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori istituito presso il Dipartimento comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168;

c) rappresentanti dell'Autorità.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie di cui al comma 1, *lett. a)*, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti temi:

a) la semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati *ad hoc* per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti;

b) l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui all'art. 3, lett. *g)*, del Regolamento sui servizi digitali, anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull'analisi delle transazioni

economiche e dei modelli di business connessi all'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore (c.d. *follow the money*).

3. Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura:

a) la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l'adozione di procedure di reindirizzamento automatico ad apposite pagine *internet* a ciò dedicate;

b) la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità;

c) il monitoraggio dello sviluppo dell'offerta legale di opere digitali;

d) il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità;

e) la formulazione di ipotesi di adeguamento del presente regolamento in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita all'interno della direzione.

Capo III

Procedure a tutela del diritto d'autore online

Art. 5
Modalità di intervento

1. Ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di *notice and take down*, ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica l'Autorità interviene su istanza di parte, ai sensi del presente e del successivo capo.

Art. 6
Istanza all'Autorità

1. Qualora ritenga che un'opera digitale ovvero un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta siano stati resi disponibili sulle reti di comunicazione elettronica in violazione della Legge sul diritto d'autore, anche attraverso l'offerta di prodotti, componenti o servizi in violazione dei diritti d'autore e connessi ovvero la pubblicità, la promozione o la descrizione di attività in violazione dei diritti d'autore e connessi, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità, chiedendone la rimozione.

2. L'istanza all'Autorità di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.

3. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

4. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:

a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;

b) improcedibili ai sensi del comma 3 ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione;

c) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;

d) manifestamente infondate;

e) ritirate dopo la comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 7 e prima delle decisioni dell'organo collegiale di cui all'art. 8.

5. La direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. e)*.

6. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la direzione avvia il procedimento ai sensi dell'art. 7.

7. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime.

8. Qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 4, *lett. c)* e *d)*, del presente articolo.

Art. 7
Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione

1. La direzione comunica l'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei

fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.

2. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la direzione informa i prestatori di servizi, nonché l'*uploader* e i gestori della pagina e del sito *internet*, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, di cui all'art. 6, comma 1.

3. Qualora i prestatori di servizi ovvero l'*uploader* o i gestori della pagina o del sito *internet* provvedano all'adeguamento spontaneo di cui al comma 2 ne danno contestuale comunicazione alla direzione.

3-*bis*. Qualora abbia avuto luogo l'adeguamento spontaneo di cui al comma 2, la direzione dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

4. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, i prestatori di servizi, nonché l'*uploader* e i gestori della pagina e del sito *internet* trasmettono alla direzione, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.

5. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'art. 6, comma 7, e al comma 4 del presente articolo. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all'istruttoria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8. La trasmissione degli atti all'organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Qualora nel corso del procedimento adisca l'Autorità giudiziaria per gli stessi diritti relativi alle medesime opere, il soggetto istante ne informa tempestivamente la direzione, che archivia gli atti e li trasmette all'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all'organo collegiale ai sensi del comma 6, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 8

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'organo collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli artt. 4, paragrafo 3, 5, paragrafo 2, e 6, paragrafo 4, del Regolamento sui servizi digitali, dell'art. 2 della Legge antipirateria e dell'articolo 195-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. A tale scopo, l'organo collegiale adotta gli ordini di cui ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 4-*bis* e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, indicando altresì le misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni. I prestatori di servizi ottemperano agli ordini entro tre giorni dalla notifica.

2-*bis*. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 4-*bis* e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

3. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali.

3-*bis*. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* stabiliti in un altro Stato membro di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento.

3-*ter*. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi si avvalga di servizi di memorizzazione temporanea, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi che svolgono attività di *caching* di provvedere alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali, mediante l'adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti.

4. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit,* nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito. Al fine di impedire la reiterazione delle violazioni

già oggetto di ordini di disabilitazione emanati dall'Autorità, i prestatori di servizi sono tenuti a disabilitare l'accesso ai siti indicati nell'elenco in formato .txt messo a disposizione dall'Autorità medesima.

4-*bis.* Qualora le opere digitali rese disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l'organo collegiale ordina di norma a tali prestatori di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime ovvero di adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali, mediante l'adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti.

5. Qualora adotti la misura della disabilitazione dell'accesso prevista ai commi 3, secondo periodo, 3-*ter* e 4, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet* redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

6. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 4-*bis* e 5 sono adottati dall'organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 6, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima. I provvedimenti sono trasmessi in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri concordata con l'Autorità. Di essi è data notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

6-*bis*. Qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'organo collegiale può disporre una proroga del termine di cui al comma 6 di durata non superiore a quindici giorni.

7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 4-*bis* e 5 l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

8. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 8-*bis*

Reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità

1. Qualora il soggetto legittimato ritenga che vi sia reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già accertata dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, comma 2, 9-*bis*, comma 7, e 10, comma 9, ne dà comunicazione all'Autorità medesima, allegando ogni documentazione utile. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

2. Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di rimozione selettiva ovvero di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4-*bis*, l'Autorità provvede ai sensi dell'art. 8, comma 7.

3. Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito ai sensi dell'art. 8, commi 3-*ter* e 4, la direzione provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco di cui al suddetto comma.

4. Il provvedimento è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità della medesima. Il provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono proporre reclamo entro dieci giorni dalla notifica. La presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. Il provvedimento è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri concordata con l'Autorità. Il provvedimento è comunicato altresì al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b)*. L'organo collegiale delibera sul reclamo nel termine di dieci giorni dalla data della sua presentazione.

5. Qualora ritenga che non sussista la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi segnalata con l'istanza di cui al comma 1, l'organo collegiale dispone l'archiviazione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 8, comma 1.

6. Qualora ritenga che non sussista la reiterazione segnalata con l'istanza di cui al comma 1, in quanto la fattispecie potrebbe integrare gli estremi di una autonoma violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, la direzione provvede ai sensi dell'art. 7.

7. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui

servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 9

Procedimento abbreviato

1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell'istanza di cui all'art. 6 la direzione ritenga che i fatti stessi configurino un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale ovvero un'ipotesi di violazione di carattere massivo, i termini di cui agli artt. 6, 7 e 8 sono modificati come segue:

a) l'archiviazione in via amministrativa e l'avvio del procedimento, di cui all'art. 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima;

b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all'art. 7, comma 4, può avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento;

c) la trasmissione degli atti all'organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui alla lettera *b)*;

d) i provvedimenti di cui all'art. 8, commi 1, 2, 2-*bis,* 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 4-*bis* e 5, sono adottati dall'organo collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima;

e) la proroga del termine per l'adozione dei provvedimenti dell'organo collegiale, di cui all'art. 8, comma 6-*bis*, non può avere durata superiore a cinque giorni;

f) l'ottemperanza agli ordini di cui all'art. 8, commi 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 4-*bis* e 5, ha luogo entro due giorni dalla notifica dell'ordine stesso.

2. Ai fini del ricorso al procedimento abbreviato di cui al presente articolo, la direzione valuta, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) la significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

b) i tempi di immissione sul mercato dell'opera digitale;

c) il valore economico dei diritti violati e l'entità del danno causato dall'asserita violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

d) l'incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore;

e) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell'utente l'erronea convinzione che si tratti di attività lecita;

f) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;

g) lo scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi pubblicitari;

h) la provenienza dell'istanza di cui all'art. 6 da parte di una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*.

Art. 9-*bis*
Procedimento cautelare

1. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f)*, di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ai sensi dell'art. 8, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 4-*bis* e 5, entro il termine di due giorni dalla notifica dell'ordine. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti.

2. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima.

3. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati ed è comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Il provvedimento è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri concordata con l'Autorità.

4. L'ordine cautelare è notificato altresì, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione. Qualora ciò si verifichi, la direzione revoca l'ordine cautelare e archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, *lett.* b).

5. I destinatari della notifica dell'ordine cautelare possono proporre reclamo entro dieci giorni dalla notifica stessa. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine cautelare.

6. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 5, l'ordine assume carattere definitivo.

7. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 sia stato presentato reclamo ai sensi del comma 5, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b)*. L'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 entro dieci giorni dalla proposizione del reclamo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7.

8. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 1 e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5 la direzione ne informa l'organo collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

9. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10

Procedimento cautelare per violazioni relative ai contenuti audiovisivi trasmessi in diretta

1. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, nonché ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2 della Legge antipirateria, di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardante un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti.

2. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima ed è eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità, comunque non superiore alle 24 ore dalla notifica dello stesso. Il provvedimento è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri concordata con l'Autorità.

3. Con l'istanza di cui al comma 1 un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 1, i destinatari del provvedimento procedano a seguito di segnalazioni successive al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati i siti internet e le piattaforme gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta.

4. Il soggetto legittimato comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 3 i nomi a dominio e gli indirizzi IP su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 1, è disponibile il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta in violazione dei diritti d'autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono prevalentemente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi dei contenuti audiovisivi trasmessi in diretta. Il soggetto legittimato effettua le successive segnalazioni con la massima diligenza e il massimo rigore ed è tenuto a non segnalare risorse che presentano un alto rischio di overblocking. In caso di mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni che regolano il funzionamento della piattaforma Piracy Shield, l'Autorità provvede alla sospensione dell'accreditamento alla stessa.

5. L'Autorità, tramite la piattaforma Piracy Shield, verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4 e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l'accesso ai nomi a dominio e indirizzi IP segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 7, nonché le relative modalità di presentazione. Al ricorrere dei presupposti, la comunicazione di cui al presente comma è inviata per il tramite della piattaforma Piracy Shield anche all'indirizzo indicato da ciascuno dei prestatori di servizi della società dell'informazione non stabilito in Italia di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi degli artt. 11 e 13 del Regolamento sui servizi digitali.

6. Qualora i destinatari del provvedimento cautelare non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque, non oltre 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto delle comunicazioni di cui al comma 5.

7. I destinatari dell'ordine cautelare nonché delle comunicazioni di cui al comma 5, possono proporre reclamo entro dieci giorni dalla disabilitazione dell'accesso. I soggetti che dimostrino di possedere un interesse qualificato possono proporre reclamo entro dieci giorni dalla effettiva conoscenza della documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine cautelare.

8. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 5 non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 7, gli stessi assumono carattere definitivo.

9. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 o le comunicazioni di cui al comma 5 sia stato presentato reclamo ai sensi del comma 7, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b)*. L'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 entro dieci giorni dalla proposizione del reclamo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7.

10. In caso di inottemperanza agli ordini di cui al comma 1 o alle comunicazioni di cui al comma 5 e di mancata proposizione del reclamo la direzione ne informa l'organo collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

11. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei nomi a dominio e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dai prestatori di servizi secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del tavolo tecnico, ordina di riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio sulla piattaforma Piracy Shield. Analogamente i soggetti legittimati hanno facoltà di chiedere all'Autorità la riabilitazione delle risorse disabilitate in base alle loro segnalazioni.

12. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Capo IV
Disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media

Art. 11
Disposizioni generali

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui agli artt. 4 e 32 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

2. I fornitori di servizi di media radiofonici operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui all'art. 4 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

Art. 12
Segnalazione all'Autorità

1. Qualora ritenga che la diffusione di un programma o di parti di esso inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari abbia luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare una segnalazione all'Autorità.

2. Qualora ritenga che la messa a disposizione di un programma o di parti di esso in un catalogo da parte di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare una segnalazione all'Autorità.
3. La segnalazione di cui ai commi 1 e 2 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.

4. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

5. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, la direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero, ove ne riscontri i presupposti, avvia il procedimento ai sensi del comma 9.

6. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione qualora sia:

a) irricevibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3;
b) improcedibile ai sensi del comma 4;
c) inammissibile per difetto di informazioni essenziali previste dal modello;
d) manifestamente infondata in quanto palesemente priva dei presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare l'ipotesi di una violazione.

7. La direzione dà notizia al segnalante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5.

8. La direzione acquisisce ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive.

9. Esauriti gli adempimenti di cui al comma 8, ove riscontri i presupposti per l'avvio del procedimento, la direzione lo comunica al segnalante e ai contatti indicati nel modello, con un atto di contestazione nel quale sono indicati:

a) il numero identificativo del procedimento;
b) la data di protocollazione della segnalazione;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) il termine di conclusione del procedimento;
e) i termini entro cui produrre memorie e documentazione;
f) la facoltà di essere auditi su richiesta;
g) le informazioni sul diritto di accesso agli atti;
h) la norma che si assume violata.

10. Laddove sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti appaia ricorrere la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per il titolare del diritto, con l'atto di contestazione può essere disposta l'inibizione dell'ulteriore diffusione del programma o la rimozione dello stesso dal catalogo.

11. Il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte del competente organo collegiale è di 150 giorni decorrenti dall'avvio del procedimento.

12. Per quanto non espressamente previsto nei commi da 1 a 11, trovano applicazione le disposizioni di cui ai Capi II e III del Regolamento sanzioni.

13. Laddove all'esito del procedimento sia confermata la violazione contestata, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile è quella prevista dall'art. 67, commi 1, *lett. p)* e 2, *lett. a)* del Testo unico.

14. Qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del Regolamento sanzioni.

Art. 13
Provvedimenti ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Testo unico

1. Qualora ritenga sussistente una violazione rilevante ai sensi dell'art. 32 del Testo unico da parte di fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma

dell'art. 2, comma 3, del Testo unico, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano, la direzione adotta un formale richiamo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 7, comma 13, secondo periodo, del Testo unico, specificando i termini entro i quali occorre conformarsi al richiamo stesso.

2. Nel caso di mancata conformazione al richiamo nei termini fissati, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, proponendo di ordinare ai destinatari del richiamo stesso l'adozione di ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi di cui al comma 1.

3. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione ovvero adotta l'ordine di cui al comma 2 entro settanta giorni dalla ricezione della segnalazione. L'inosservanza dell'ordine dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7, comma 13, terzo periodo, del Testo unico.

4. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, l'organo collegiale può disporre una proroga dei termini di cui al comma 3 di durata non superiore a quindici giorni.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 14
Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata. Ove previsto, le comunicazioni sono effettuate tramite la piattaforma Piracy Shield.

Art. 15
Termini

1. Nel computo dei termini di cui al presente regolamento si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi, fatto salvo quanto previsto al capo IV.

Art. 16
Tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità previsti dal presente regolamento è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 17
Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2014.